

STATUTO

MALGRADO TUTTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: LAMEZIA TERME CZ VIA
FODERARO 120

Numero REA: CZ - 109620

Codice fiscale: 00564360790

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-09-2020 - Statuto completo	2
--	---

	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE".	
	Di approvare i nuovi patti sociali che - adeguati ai dettami	
	del Decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed	
	integrazioni, alla normativa vigente ed alle direttive della	
	Direzione Generale Vigilanza sugli Enti Cooperativi presso il	
	Ministero dello Sviluppo Economico, e tenuto conto dei rilie-	
	vi evidenziati nella diffida scaturita dal verbale di ispe-	
	zione ordinaria effettuata dalla Lega delle Cooperative - ri-	
	sultano del seguente tenore:	
	"TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 Denominazione	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/1991, del codice ci-	
	vile, del d.lgs.n.112/2017 e del d.lgs. n.117/2017, con sede	
	nel Comune di LAMEZIA TERME (CZ) all'indirizzo risultante	
	dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle	
	Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter disposizioni di attua-	
	zione del codice civile, la società cooperativa sociale deno-	
	minata:	
	"MALGRADO TUTTO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	La cooperativa con delibera dell'organo amministrativo potrà	
	istituire, trasferire o sopprimere ovunque unità locali ope-	
	rative quali, ad esempio, uffici amministrativi, succursali,	
	filiali senza stabile rappresentanza, nonchè trasferire la	
	sede legale nell'ambito del Comune sopra indicato.	

	Compete, invece, ai soci deliberare l'istituzione, il trasfe-	
	rimento o la soppressione di sedi secondarie o il trasferi-	
	mento della sede in un Comune diverso da quello sopra indica-	
	to.	
	La società cooperativa avrà durata fino al 31 dicembre 2050.	
	Essa può essere sciolta anticipatamente ovvero è prorogabile	
	con delibera dell'assemblea dei soci.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nei presenti pat-	
	ti sociali e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le vigenti norme di legge sulle cooperative sociali previste	
	dalla legge 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni,	
	le disposizioni del codice civile, del d.lgs.n.112/2017 e del	
	d.lgs. n.117/2017 e successive modifiche ed integrazioni,	
	nonchè le disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili con la disciplina cooperati-	
	vistica.	
	Tuttavia, qualora in sede di approvazione del bilancio d'e-	
	sercizio si accerti il superamento del limite patrimoniale di	
	cui al comma 2 dell'articolo 2519 c.c., e si accerti altresì	
	che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un	
	grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'organo am-	
	ministrativo è tenuto a convocare l'assemblea per adeguare lo	
	statuto alle norme relative alle società per azioni, sem-	
	prechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia	
	nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.	

	Art. 2 - Adesioni	
	La Cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del	
	Movimento Cooperativo Unitario Italiano. Perciò stesso la Co-	
	operativa potrà aderire alle Associazioni Nazionali di cate-	
	goria ed ai relativi organismi periferici, provinciali o re-	
	gionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 - Scopo mutualistico	
	La cooperativa, conformemente all'articolo 1 della legge	
	381/1991 non ha scopo di lucro e si propone di perseguire	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi	
	lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:	
	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;	
	b) lo svolgimento di attività diverse - agricole, industria-	
	li, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento	
	lavorativo di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 del-	
	la legge 381/1991.	
	La cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio	
	della mutualità senza fini di speculazione privata.	
	Si propone di perseguire gli interessi generali delle comu-	
	nità in modo da ottenere, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata dell'impresa, continuità di occupazione lavorativa e le	
	migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i	

	soci lavoratori o beni e servizi nei settori di cui all'og-	
	getto sociale, a migliori condizioni rispetto a quelle otte-	
	nibili sul mercato.	
	Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, a norma	
	della legge 3 aprile 2001 n.142 e successive modifiche ed in-	
	tegrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rap-	
	porto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle di-	
	verse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi al-	
	tra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il	
	rapporto di associazione in partecipazione, con cui contri-	
	buisce, comunque, al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n.142.	
	Al trattamento economico dei lavoratori della cooperativa si	
	applicano le disposizioni dell'art.13 del d.lgs. 112/2017.	
	La cooperativa può svolgere la propria attività anche con	
	terzi non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio della parità di trattamento tra i soci coo-	
	peratori.	
	Art. 4 - Oggetto sociale	
	La società, considerata l'attività mutualistica così come de-	
	finita all'articolo precedente e con riferimento ai requisiti	

	ed agli interessi dei soci, ha per oggetto:	
	Attività di tipo A):	
	a) realizzare di forme concrete d'inserimento sociale per i	
	soggetti diversamente abili fisici, psichici e mentali, per	
	soggetti tossicodipendenti da sostanze stupefacenti ipotropie	
	ed emarginati, alcolisti, farmaco dipendenti, ex degenti d'i-	
	stituti psichiatrici, in genere mediante prestazione di ser-	
	vizi assistenziali, d'inserimento lavorativo ed abitativo, di	
	recupero umano, culturale, d'istruzione, di professionalizza-	
	zione, di specializzazione e similari;	
	b) creare posti di lavoro per handicappati fisici, psichici e	
	mentali, per soggetti tossicodipendenti, per emarginati e per	
	giovani disoccupati, promuovendo corsi professionali, di spe-	
	cializzazione e di qualificazione;	
	c) gestire ricerche territoriali nel campo dell'emarginazione	
	e della sicurezza sociale;	
	d) organizzare in proprio soggiorni vacanze gratuiti per fan-	
	ciulli ed adolescenti bisognosi o afflitti da problemi psico	
	- fisici di disadattamento o deviazione, per anziani non ab-	
	bienti e per persone portatrici di handicap psico - fisici,	
	per malati mentali e tossicodipendenti;	
	e) gestire soggiorni - vacanza per anziani, bambini, soggetti	
	diversamente abili fisici, psichici, malati di mente e tossi-	
	codipendenti, organizzati da enti locali o altri enti;	
	f) realizzare luoghi di ritrovo serale per gli abitanti dei	

	quartieri popolari della città allo scopo di contribuire, re-	
	cuperarne e conservarne il patrimonio culturale autoctono, le	
	tradizioni, le consuetudini e la storia;	
	g) promuovere il risanamento delle condizioni materiali e mo-	
	rali di vita nei quartieri popolari della città;	
	h) gestire servizi diurni e notturni, case accoglienza, cen-	
	tri sociali, comunità terapeutiche ed ogni altro servizio si-	
	milare volto comunque al recupero di soggetti tossicodipen-	
	denti, malati di mente, portatori di handicap fisici, psichi-	
	ci, anche mediante stipulazione di convenzione con comuni,	
	regioni, province, a.s.l., enti pubblici e privati;	
	i) attivare un centro ricerca di informazione anche con pub-	
	blicazioni nel settore socio-sanitario ed educativo, compresi	
	i servizi e le programmazioni informatiche utili al settore;	
	l) gestire servizi di prima e seconda accoglienza per extra-	
	comunitari e gestione di strutture e progetti di accoglienza,	
	protezione ed integrazione a favore di migranti, richiedenti	
	protezione internazionale, rifugiati, titolari di permesso di	
	soggiorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provveden-	
	do, ove necessario, anche alla consulenza per l'espletamento	
	delle pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, cer-	
	tificazioni, titoli di soggiorno nonchè di tutto quello che	
	dovesse ritenersi necessario al fine della tutela dei diritti	
	e degli interessi dei migranti e degli extracomunitari;	
	m) gestire servizi orientati ai bisogni di persone estranee,	

	o comunque, giunti alla fase terminale della loro esistenza,	
	attività e servizi di assistenza domiciliare anche infermie-	
	ristica;	
	n) gestire strutture di accoglienza per persone anziane auto-	
	sufficienti, nonché servizi integrati per residenze protette;	
	o) organizzare e gestire servizi socio-assistenziali ed edu-	
	cativi a favore di singoli e della collettività nonché pro-	
	getti per il recupero, l'assistenza o l'inserimento anche la-	
	vorativo di minori in età lavorativa in situazioni di diffi-	
	coltà familiare o di persone svantaggiate, quali:	
	1. l'organizzazione e la gestione di strutture adibite al-	
	l'attività sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, so-	
	cio-assistenziale, educativa e ricreativa per bambini, giova-	
	ni, anziani, per immigrati e soggetti in difficoltà;	
	2. la prestazione a terzi di servizi nell'ambito della ge-	
	stione di impianti e strutture sanitarie, educative, ricrea-	
	tive, culturali, formative e assistenziali; la progettazione,	
	l'organizzazione e la gestione di attività di animazione per	
	gestanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati,	
	ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e	
	ricreativi, feste e fiere;	
	3. l'organizzazione e la gestione di asili nido, scuole d'in-	
	fanzia, scuole primarie e secondarie, centri gioco, centri	
	ricreativi estivi, doposcuola, centri educativi, ludoteche ed	
	ogni altro servizio volto all'educazione ed all'assistenza	

	della prima infanzia e di bambini, adolescenti e giovani; at-	
	tività e servizi per l'integrazione di minori con disabilità	
	e/o fragilità, sia in ambito scolastico sia extra scolastico;	
	4. l'organizzazione e la gestione di centri di aggregazione,	
	centri di attività culturale e ricreativa, ivi compresi sog-	
	giorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di	
	documentazione, atelier e ogni altro servizio volto alla for-	
	mazione, informazione, socializzazione e assistenza a favore	
	in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno;	
	5. l'organizzazione e la gestione di centri diurni, case pro-	
	tette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni	
	altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domi-	
	ciliarità ed all'innalzamento della qualità della vita delle	
	persone anziane e dei soggetti in difficoltà, ivi compresi	
	soggiorni sociali e di vacanza e servizi di portierato socia-	
	le;	
	6. la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-	
	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale a	
	favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anziani e	
	soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispetto	
	delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vivono	
	in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale, resi-	
	denze sanitarie assistite, centri per minori orfani o allon-	
	tanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigrati;	
	7. la gestione di attività complementari all'insegnamento a	

	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano in	
	italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	8. l'organizzazione, il coordinamento, la gestione e la pro-	
	mozione di attività e servizi volti all'inclusione sociale,	
	all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei mi-	
	granti anche tramite azioni di mediazione interculturale, so-	
	ciale e dei conflitti;	
	9. organizzazione e gestione di attività e servizi di contra-	
	sto e rimozione di ogni forma di discriminazione;	
	10. la promozione e la gestione di attività e servizi di na-	
	tura ricreativa, animativa, culturale, formativa ed educati-	
	va, volte a favorire l'acquisizione, il mantenimento ed il	
	recupero delle funzioni intellettuali, motorie ed emotive	
	delle persone disabili e in generale delle persone in condi-	
	zioni di bisogno o svantaggio;	
	11. l'organizzazione e la gestione di corsi, seminari, lezio-	
	ni, dibattiti, conferenze e gruppi di studio per la formazio-	
	ne, la qualificazione e l'aggiornamento professionale nei	
	settori di intervento della cooperativa a favore dei soci,	
	dei dipendenti e di terzi, al fine di elevarne il grado delle	
	prestazioni;	
	12. l'organizzazione e la gestione di attività di assistenza	
	a favore di terzi, nell'ambito delle attività e dei servizi	
	sanitari, socio-sanitari, socio-culturali, so-	

	cio-assistenziali, educativi e ricreativi per bambini, giova-	
	ni, anziani, immigrati e soggetti in difficoltà; l'organizza-	
	zione e la gestione di attività rivolta alla formazione fina-	
	lizzata in particolare all'obiettivo della massima integra-	
	zione sociale di soggetti bisognosi di intervento sociale,	
	sia per ragioni d'età, di condizioni personali o familiari	
	ovvero di condizioni socio-economiche e culturali;	
	13. organizzazione e gestione di attività e servizi socio sa-	
	nitari e assistenziali a favore di persone in condizioni di	
	bisogno e di fragilità, anche attraverso l'intervento di as-	
	sistenti domiciliari, assistenti familiari e badanti, nonché	
	di ogni attività e servizio volto alla lotta alla povertà ed	
	all'esclusione sociale;	
	14. la produzione e la diffusione, a fini didattici e docu-	
	mentaristici o in occasione di manifestazioni so-	
	cio-culturali, di materiale informativo e documentario;	
	15. ideazione e gestione di progetti educativo-didattici fi-	
	nalizzati in particolare alla divulgazione culturale e scien-	
	tifica, all'educazione ambientale, all'educazione motoria e	
	psicomotoria;	
	p) gestire strutture idonee alle attività sociali, in proprio	
	o in compartecipazione con altri enti o persone che condivi-	
	dano le finalità sociali; raccogliere fondi per le finalità	
	sociali, anche con iniziative di tipo commerciale, in proprio	
	o attraverso collaborazioni con altri enti pubblici o privati.	

	Attività di tipo B)	
	a) l'esecuzione sia in Italia che all'estero di opere pubbli-	
	che e private nel campo dell'edilizia in generale, lavori di	
	costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici civi-	
	li ed industriali; vendere e permutare terreni ed aree edifi-	
	cabili, acquistare e costruire su suoli di proprietà propria	
	o di terzi immobili residenziali di natura civile, commercia-	
	le, industriale ed agricola per la loro successiva rivendita	
	e locazione; restauro e manutenzione dei beni immobili sotto-	
	posti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni	
	culturali e ambientali; strade, autostrade, ponti, viadotti,	
	ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste	
	aeroportuali, e relative opere complementari; opere d'arte	
	nel sottosuolo; dighe; acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere	
	di irrigazione e di evacuazione; opere marittime e lavori di	
	dragaggio; opere fluviali, di difesa, di sistemazione idrau-	
	lica e di bonifica; impianti tecnologici; opere ed impianti	
	di bonifica e protezione ambientale; opere di ingegneria na-	
	turalistica; lavori in terra; superfici decorate e beni immo-	
	bili e mobili di interesse storico ed artistico; impianti i-	
	drico-sanitari, cucine, lavanderie; finiture di opere genera-	
	li in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi; fini-	
	ture di opere generali di natura edile; finiture di opere ge-	
	nerali di natura tecnica; impianti per la segnaletica lumino-	
	sa e la sicurezza del traffico; segnaletica stradale non lu-	

	minosa; apparecchiature strumentali speciali; barriere e pro-	
	tezioni stradali; strutture prefabbricate in cemento armato;	
	impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti; pulizia di	
	acque marine, lacustre, fluviali; componenti strutturali in	
	acciaio o metallo; impianti di reti di telecomunicazione e di	
	trasmissione dati; rilevamenti topografici; opere strutturali	
	speciali; impianti di potabilizzazione e depurazione; demoli-	
	zione di opere; manutenzione e cura del verde pubblico e pri-	
	vato e dell'arredo urbano; potatura alberi, abbattimenti, in-	
	terventi di urgenza, consolidamenti, valutazione di stabi-	
	lità, educazione ambientale; organizzazione di corsi profes-	
	sionali e di formazione in materia ambientale, di verde ed	
	arredo urbano, di potatura e tree climbing; tree climbing;	
	servizi cimiteriali; scavi archeologici; pavimentazioni e so-	
	vrastrutture speciali; impianti termici e di condizionamento;	
	armamento ferroviario; impianti interni elettrici, telefoni-	
	ci, radiotelefonici, e televisivi; impianti per la mobilità	
	sospesa; strutture in legno; coperture speciali; sistemi an-	
	tirumore per infrastrutture di mobilità; interventi a basso	
	impatto ambientale; gestione, conduzione, manutenzione, im-	
	pianti sportivi, parchi, giardini pubblici e privati anche	
	per l'espletamento di attività economiche, ludiche, di servi-	
	zio, di emergenza, di formazione personale. falconeria; la	
	promozione di iniziative di ricerca scientifica e di forma-	
	zione nell'ambito del pilotaggio e gestione di sapr (sistemi	

	aeromobili a pilotaggio remoto), micro-droni ed aeromodelli	
	in genere; la realizzazione di iniziative culturali, corsi di	
	studio, di perfezionamento e formazione, convegni, rassegne e	
	conferenze, siti internet, mostre foto-videografiche, inizia-	
	tive editoriali, al fine di divulgare la conoscenza scienti-	
	fica su sapr, micro-droni, aeromodelli e sul loro impiego o-	
	perativo, in ogni ambito;	
	b) promuovere e realizzare iniziative di carattere scientifi-	
	co, culturale, ricreativo, artistico, sportivo e turistico;	
	la promozione di attività di verifica curriculare e di certi-	
	ficazione di competenze nel pilotaggio di sapr, micro-droni	
	ed aeromodelli tra gli associati; gestire sedi operative qua-	
	li campi di volo, strutture, laboratori e quant'altro serva	
	al raggiungimento degli scopi associativi;	
	c) organizzare incontri culturali, esercitare attività tea-	
	trali e giornalistiche, anche a mezzo radio e televisioni lo-	
	cali, attività da ritenersi succedanee e comunque subordina-	
	te, nella realizzazione, a tutte le condizioni previste al-	
	l'uopo dalla legge;	
	d) gestire, con le autorizzazioni del caso, spacci e mense	
	per gli associati e, in collegamento funzionale allo svolgi-	
	mento di tutte le attività di cui all'oggetto sociale, prov-	
	vedere alla organizzazione e gestione - in forma stabile ov-	
	vero temporanea - di una o più attività produttive ritenute	
	opportune nell'ambito dei settori industriale, agricolo, ar-	

	tigianale, commerciale, turistico e dei servizi, sia diretta-	
	mente sia assumendole in convenzione, in appalto o in qual-	
	siasi altra forma consentita dalla legge da enti pubblici e	
	privati, con la possibilità di commercializzare i prodotti	
	così ottenuti in punti vendita al minuto o rivolgendosi alla	
	grande distribuzione;	
	e) promuovere la salvaguardia idrogeologica del territorio,	
	la tutela dell'ambiente, dell'equilibrio ecologico anche at-	
	traverso interventi di anti incendio boschivo e silvicoltura;	
	f) acquistare o assumere in fitto o in altre forme, terreni	
	per coltivarli a conduzione unita;	
	g) assumere lavori di bonifica, lavori agricoli d'ogni genere;	
	h) acquistare o noleggiare e gestire le macchine agricole per	
	l'esercizio dell'aratura, trebbiatura, bieticoltura ed, in	
	genere, tutte le macchine occorrenti all'agricoltura, ricer-	
	candone la gestione in forme associate con altre cooperative	
	o produttori agricoli;	
	i) gestire la raccolta dei prodotti agricoli e zootecnici,	
	curandone la conservazione, provvedere alla loro trasforma-	
	zione e vendita direttamente o aderendo e partecipando a que-	
	gli organismi cooperativi ed associazioni di produttori che	
	si pongono come obiettivo immediato o futuro il potenziamento	
	del potere contrattuale dei produttori agricoli;	
	l) acquistare immobili da adibire ad uso conduzione agricola,	
	trasformazione e conservazione dei prodotti e sottoprodotti	

	aziendali;	
	m) promuovere il miglioramento tecnico o produttivo della	
	terra e degli allevamenti, avvalendosi di tecnici esperti del	
	settore cui affidare la direzione tecnica dell'azienda, anche	
	in forme associate con altre cooperative o produttori agrico-	
	li, nonchè la sistemazione razionale delle abitazioni dei	
	fabbricati rurali;	
	n) assumere la gestione di servizi pubblici o privati anche	
	mediante partecipazione a gare d'appalto e stipulare contrat-	
	ti e convenzioni con amministrazioni pubbliche e con privati,	
	con strutture sanitarie, sociali e culturali pubbliche e pri-	
	vate, con enti di formazione pubblici e privati, partecipare	
	ad appalti indetti da soggetti pubblici e privati per assume-	
	re servizi inerenti all'oggetto sociale;	
	o) prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei	
	propri soci nell'attività di protezione civile, nella previ-	
	sione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque	
	si richieda la necessità dell'intervento. prevalentemente su	
	tutto il territorio nazionale.	
	La società cooperativa si propone, per tutte le materie di	
	cui all'oggetto sociale, di promuovere, anche attraverso	
	l'ausilio di soggetti terzi con ulteriori specifiche compe-	
	tenze, la realizzazione di corsi di formazione ed avviamento	
	professionale, corsi di studio, di perfezionamento, di ag-	
	giornamento, rassegne e conferenze, siti internet, mostre fo-	

	to-videografiche, iniziative editoriali, anche al fine di	
	concorrere all'avviamento lavorativo e professionale di per-	
	sone svantaggiate, disoccupate, in cerca di prima occupazio-	
	ne, migranti, extracomunitari e/o rifugiati nonchè di altre	
	categorie in particolare stato di bisogno.	
	Per la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa	
	potrà:	
	1. assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese	
	sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di	
	impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato;	
	2. dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi con-	
	sortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigi-	
	onamenti ed il credito;	
	3. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, per	
	la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale	
	in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia	
	ed in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1,	
	commi 238 e seguenti della Legge n.205/2017 e successive mo-	
	dificazioni e integrazioni;	
	4. richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla UE,	

	dallo Stato dalla Regione e da enti locali, oltre i finanzia-	
	menti ed i contributi disposti da Ministeri, da altri organi-	
	smi pubblici, statali, parastatali o da privati;	
	5. compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, cre-	
	ditizie e finanziarie atte a raggiungere gli scopi sociali e	
	potrà avvalersi di tutte le agevolazioni di legge;	
	6. stipulare contratti, convenzioni, assumere la concessione	
	in appalto di lavori o servizi in Italia ed all'Estero, sia	
	da privati che dallo Stato, Pubbliche amministrazioni, Enti	
	pubblici, aziende o società di ogni genere;	
	7. assumere partecipazioni in altre cooperative sociali, ai	
	sensi dell'art.11 della Legge 381/91, a cui potranno essere	
	concessi anche finanziamenti al fine dello sviluppo della lo-	
	ro attività;	
	8. aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi	
	dell'articolo 2545-septies del Codice civile;	
	9. emettere titoli obbligazionari ed altri titoli di debito	
	ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di ogni altra	
	disposizione in materia.	
	La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione plu-	
	riennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento a-	

	ziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59 ed even-	
	tuali norme modificative ed integrative; potrà assumere par-	
	tecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento	
	e non di collocamento sul mercato.	
	E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 - Soci operatori	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci operatori tutte le persone fisiche che:	
	a) per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori	
	della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per	
	il raggiungimento degli scopi sociali e che vantino una pre-	
	parazione teorica e pratica, nonchè capacità ed esperienza	
	professionale atte alle mansioni da svolgere anche in funzio-	
	ne dell'avviamento al lavoro dei soggetti svantaggiati;	
	b) le persone svantaggiate, così come definite dalla normati-	
	va vigente applicabile, compatibilmente con il loro stato	
	soggettivo;	
	c) i volontari che prestano la loro attività gratuitamente,	
	esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli ef-	
	fetti della legge 381/91, secondo il numero stabilito dalla	

	normativa vigente applicabile, ed a cui potrà esser corrispo-	
	sto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute	
	e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla coope-	
	rativa sociale per la totalità dei soci.	
	La cooperativa dovrà assicurare i volontari contro gli infor-	
	tuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività	
	stessa, nonchè per la responsabilità civile verso terzi.	
	Il volontario può esser socio della cooperativa o tramite es-	
	sa può svolgere la sua attività volontaria, ma la qualità di	
	volontario è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro su-	
	bordinato o autonomo e con qualsiasi altro rapporto di lavoro	
	retribuito con la cooperativa medesima.	
	Ai volontari si applica la normativa di cui alla l.381/1991,	
	del d.lgs. 112/2017 e gli articoli 17/19 del d.lgs.117/2017.	
	Possono, altresì, essere socie persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Possono, infine, esser soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico ed all'effettiva partecipazione del so-	
	cio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della coopera-	
	tiva di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione	

	alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del	
	servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	
	In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che e-	
	sercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della	
	cooperativa o che svolgano attività o professioni che per	
	qualsiasi motivo possano rappresentare potenziali conflitti	
	di interesse e creare nocumento alla cooperativa, ovvero che	
	partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo	
	amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effet-	
	tiva concorrenza con la cooperativa.	
	A tal fine l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici ed	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 - Categoria speciale di soci	
	La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civi-	
	le, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci co-	
	operatori di cui alle lettere a), b) e c) del precedente ar-	

	ticolo 5.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci lavo-	
	ratori che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5	
	che precede, devono tuttavia completare la loro formazione o	
	effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella coo-	
	perativa.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria spe-	
	ciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regola-	
	mento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore	
	rapporto instaurato.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono esse-	
	re eletti nell'organo amministrativo della cooperativa.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art.10 dei	
	presenti patti sociali, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto ter-	
	mine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla	
	speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art.11	
	dei presenti patti sociali:	

	a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o, comun-	
	que, l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati rag-	
	giunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente i-	
	nopportunità del suo inserimento nell'impresa.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo am-	
	ministrativo anche prima della scadenza del periodo di forma-	
	zione o di inserimento fissato al momento della sua ammissio-	
	ne.	
	Qualora al termine del suddetto periodo, il socio appartenen-	
	te alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di	
	recesso o non sia stato escluso nei casi previsti dai prece-	
	denti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai	
	soci di cui all'articolo 5 dei presenti patti sociali.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato ed annotato a cura	
	dell'organo amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non	
	previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni	
	dei soci lavoratori.	
	Art. 7 - Domanda di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	

	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) di non esercitare in proprio imprese in concorrenza, di	
	non partecipare a società che operino in concorrenza con la	
	cooperativa, e di non svolgere attività o professioni che per	
	qualsiasi motivo possano rappresentare potenziali conflitti	
	di interesse e creare nocumento alla cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sotto-	
	scrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore ad eu-	
	ro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) nè superiore ai limiti	
	di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente i	
	presenti patti sociali e di attenersi alle deliberazioni le-	
	galmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto.	
	Se trattasi di enti o persone giuridiche, oltre a quanto pre-	
	visto nei precedenti punti b), c) d), e) ed f), la domanda di	
	ammissione dovrà contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la	

	domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'organo amministrativo potrà, comunque, richiedere all'aspi-	
	rante socio tutte le indicazioni e documenti ad integrazione	
	di quelli sopra elencati, che ritenga opportuni o necessari	
	per l'esame della domanda di ammissione.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requi-	
	siti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5 e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal me-	
	desimo art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non di-	
	scriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'at-	
	tività economica svolta.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interes-	
	sato ed annotata a cura dell'organo amministrativo nel libro	
	dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versa-	
	mento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti	
	dalla delibera di ammissione.	
	L'ammissione in ogni caso è subordinata ad un periodo di pro-	
	va di 6 (sei) mesi in seno alla cooperativa.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo am-	
	ministrativo deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso chi l'ha	
	presentata può, entro il termine di decadenza di sessanta	
	giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'i-	
	stanza si pronunci l'assemblea dei soci che delibererà sulle	

	domande non accolte, se non appositamente convocata, in occa-	
	sione della sua prossima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo am-	
	ministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabi-	
	lito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro	
	trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione al bilancio	
	o nella nota integrativa allo stesso le ragioni delle deter-	
	minazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 - Obblighi e diritti del socio	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dai	
	patti sociali, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal-	
	l'organo amministrativo:	
	- della quota di capitale sottoscritta che potrà essere libe-	
	rata mediante conferimento di denaro, beni in natura o credi-	
	ti;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo	
	amministrativo;	
	b) all'osservanza dei patti sociali, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi socia-	
	li;	

	c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali ed	
	il loro lavoro in relazione al tipo ed allo stato dell'atti-	
	vità svolta, nonchè alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ul-	
	teriore rapporto instaurato, e ferme restando le esigenze	
	della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla rice-	
	zione della relativa comunicazione da effettuare con lettera	
	raccomandata alla cooperativa.	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli	
	affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti	
	di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	
	gazioni contratte con la cooperativa.	
	Art. 9 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa	
	di morte o scioglimento.	
	Art. 10 - Recesso del socio	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	

	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali;	
	c) il cui rapporto di lavoro, subordinato, autonomo o di al-	
	tra natura, sia cessato per qualsiasi motivo;	
	d) che cessi l'attività di volontariato presso la cooperativa.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo esaminarla, entro sessanta	
	giorni dalla ricezione.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo	
	amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazio-	
	ne, può attivare la procedura arbitrale disciplinata nei pre-	
	senti patti sociali.	
	Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto so-	
	ciale sia per quanto attiene al rapporto mutualistico, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Art. 11 - Esclusione	
	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	

	a) che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione	
	alla cooperativa;	
	b) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni dei presenti patti so-	
	ciali, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmen-	
	te adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'orga-	
	no amministrativo di accordare al socio un termine non supe-	
	riore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno 60 (sessanta) giorni, non adempia al versa-	
	mento della quota sociale sottoscritta o ai pagamenti di som-	
	me dovute a qualsiasi titolo alla società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompati-	
	bilità previste dall'art.5, o che comunque svolga o tenti di	
	svolgere attività in concorrenza con la cooperativa o che	
	presti la propria opera presso imprese private o pubbliche,	
	senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;	
	f) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavo-	
	rativa dedotta nel contratto sociale, ovvero che non adempia	
	alla propria prestazione mutualistica con diligenza e comun-	
	que qualora incorra in una delle cause di interruzione del	
	rapporto di lavoro previsto nel CCNL di riferimento, indicate	
	nel regolamento interno redatto ai sensi dell'articolo 6 del-	
	la legge 142/01; e nel caso di socio volontario che abbia	

	cessato l'attività di volontario presso la cooperativa;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizie-	
	voli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'og-	
	getto sociale;	
	h) che abbia commesso gravi inadempienze delle obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dai patti sociali, nonchè dalle de-	
	liberazioni adottate degli organi sociali, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico;	
	i) negli altri casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo	
	comma, nonchè nei confronti del socio che venga condannato	
	per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	
	pubblici uffici, nonchè per reati che, per le modalità di e-	
	secuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto o nei confronti del socio che venga sottoposto a	
	procedure concorsuali.	
	In presenza di cause oggettive date dall'impossibilità per la	
	cooperativa di offrire occasioni di lavoro o dal disinteresse	
	allo scambio mutualistico da parte del socio, il provvedimen-	
	to di esclusione potrà avvenire dopo l'approvazione del bi-	
	lancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è veri-	
	ficata la cessazione del rapporto lavorativo ovvero almeno	
	sei mesi dopo il licenziamento collettivo.	
	La risoluzione del rapporto per esclusione comporta l'automa-	
	tica estinzione dei rapporti mutualistici pendenti nei casi	

	in cui il rapporto di lavoro, ai sensi della nota n.5457/2020	
	del Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, venga a	
	cessare per:	
	-giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo	
	soggettivo o mancato superamento del periodo di prova o qual-	
	siasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni con-	
	trattuali di lavoro;	
	-perdita di appalto da parte della cooperativa con conseguen-	
	te assunzione del socio presso diverso datore di lavoro, in	
	quanto non più presenti i requisiti per la partecipazione al-	
	lo scambio mutualistico;	
	-dimissione del socio.	
	Le motivazioni dell'esclusione dovranno essere sempre espli-	
	cite nella relativa delibera dell'organo amministrativo e	
	comunicate al socio nella notifica del provvedimento.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessan-	
	ta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, può proporre opposizione	
	nelle forme consentite dalla normativa vigente.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.	
	Art. 12 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno.	
	Art. 13 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	
	borso della quota interamente liberata, eventualmente rivalu-	
	tata ai sensi del successivo articolo 28, lettera c), la cui	
	liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle per-	
	dite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bi-	
	lancio dell'esercizio nel quale diventa operativo lo sciogli-	
	mento del rapporto sociale e, comunque, in misura mai supe-	
	riore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta)	
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione della frazione di capitale assegnata al socio	
	a seguito della erogazione di dividendi e di ristorni, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi le-	
	gali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-	
	teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e	
	con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	

	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società	
	entro sei mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Art. 15 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati	
	La cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio decedu-	
	to, ove questo non sia stato richiesto entro i cinque anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto, con deliberazione	
	dell'organo amministrativo, alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	c), d), e), f), g) ed h), dovranno provvedere al risarcimento	
	dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determi-	
	nata dal regolamento.	
	La cooperativa può compensare con il debito derivante dal	
	rimborso delle quote, del sovrapprezzo o del pagamento della	

	prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il cre-	
	dito derivante da penali, ove previste da apposito regolamen-	
	to, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche for-	
	nite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice	
	civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 - Soci sovventori	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III dei pre-	
	senti patti sociali, possono essere soci della cooperativa i	
	soci sovventori, di cui all'art.4 della legge 31.01.92, n.59.	
	Art. 17 - Conferimento e azioni dei soci sovventori	
	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da a-	
	zioni nominative trasferibili del valore di euro 500,00 (cin-	
	quecento virgola zero zero) ciascuna e sono imputati ad una	

	specifica sezione del capitale sociale, denominata Fondo per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il poten-	
	ziamento aziendale.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi del-	
	l'articolo 2346 c.c.	
	Art. 18 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea dei soci	
	in occasione della emissione, le azioni dei sovventori posso-	
	no essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo	
	gradimento dell'organo amministrativo.	
	Pertanto il socio che intenda trasferire le azioni deve comu-	
	nicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli	
	amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal rice-	
	vimento della comunicazione.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza,	
	il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 - Deliberazione di emissione	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea dei soci	
	con cui devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo	
	amministrativo, del diritto di opzione dei soci operatori	

	sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) per quanto non stabilito dai presenti patti i diritti pa-	
	trimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali pri-	
	vilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di	
	remunerazione è maggiorato del 2% (due per cento) rispetto a	
	quello previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	Ai soci sovventori è attribuito un voto per ogni 5.000,00	
	(cinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.	
	In ogni caso essi non possono esprimere più di un terzo dei	
	voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati	
	in ciascuna assemblea generale.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non deve comportare riduzione del valore nominale delle azio-	
	ni di sovvenzione, se non per la parte della perdita che ec-	
	cede il valore nominale complessivo delle altre azioni.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del-	
	l'emissione delle azioni.	
	Al socio sovventore che detenga più di 10.000,00 (diecimila	
	virgola zero zero) euro di capitale sociale spetta il diritto	
	di esaminare attraverso un rappresentante, eventualmente as-	
	sistito da un professionista di sua fiducia, il libro delle	
	adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministra-	

	zione e del comitato esecutivo, se esiste, il libro dei soci	
	ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assem-	
	blee.	
	Art. 20 - Recesso dei soci sovventori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile,	
	ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento stabili-	
	to dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma	
	del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità	
	previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	AZIONI DI PARTECIPAZIONE	
	Art. 21 - Azioni di partecipazione cooperativa	
	Con deliberazione dell'assemblea, la cooperativa può adottare	
	procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo ed all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabi-	
	lito dall'art. 5 della legge 59/92.	
	In tal caso la cooperativa, nel rispetto delle condizioni e	
	prescrizioni stabilite dalla legge, può emettere azioni di	
	partecipazione cooperativa, anche al portatore, se interamen-	
	te liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella	
	ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale.	
	Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse	

	per un ammontare non superiore al valore contabile delle ri-	
	serve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ul-	
	timo bilancio certificato e depositato presso il Ministero	
	delle Attività Produttive.	
	Il valore di ciascuna azione è di euro 500,00 (cinquecento	
	virgola zero zero).	
	Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offer-	
	te, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavorato-	
	ri dipendenti della cooperativa.	
	All'atto dello scioglimento della società, le azioni di par-	
	tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore	
	nominale, eventualmente rivalutato.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non deve comportare riduzione del valore nominale delle azio-	
	ni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della	
	perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre	
	azioni o quote.	
	L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di	
	partecipazione cooperativa, determina:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei li-	
	miti sopra indicati;	
	- la durata delle azioni, in relazione ai programmi plurien-	
	nali approvati dall'assemblea;	
	- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni	

	di partecipazione cooperativa, nonchè per il collocamento	
	delle azioni eventualmente rimaste inoptate.	
	Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa	
	spetta una remunerazione maggiorata di 2 punti rispetto a	
	quella dei soci cooperatori.	
	I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono ob-	
	bligati:	
	a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le moda-	
	lità e nei termini previsti in sede di emissione;	
	b) all'osservanza dei patti sociali e degli altri atti inter-	
	ni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili.	
	Art. 22 - Assemblea speciale	
	L'assemblea speciale dei possessori di azioni di participa-	
	zione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibi-	
	li, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e	
	dai presenti patti, viene convocata dall'organo amministrati-	
	vo della cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo	
	ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da alme-	
	no un terzo dei possessori dei titoli.	
	Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun posses-	
	sore un voto per ogni azione posseduta.	
	L'assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla	
	legge.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci,	

	con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'ese-	
	cuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela	
	gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione coo-	
	perativa nei confronti della società.	
	Art. 23 - Recesso	
	Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il di-	
	ritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo	
	di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di e-	
	missione delle azioni medesime.	
	Art. 24 - Liquidazione delle azioni del socio finanziatore	
	In caso di scioglimento della cooperativa o in caso di reces-	
	so, la liquidazione delle azioni del socio sovventore e dei	
	possessori di azione di partecipazione cooperativa ha luogo	
	sulla base del loro valore nominale, più eventuali dividendi	
	eventualmente maturati e quote parte di riserve anche di so-	
	vrapprezzo.	
	TITOLO VI	
	RISTORNI	
	Articolo 25 - Ristorni	
	L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, su propo-	
	sta dell'organo amministrativo e nel rispetto dei limiti e	
	delle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, dalle di-	
	sposizioni dei presenti patti e dal relativo apposito regola-	
	mento, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà es-	
	sere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	

	erogazione diretta;	
	aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori,	
	dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quan-	
	tità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la	
	cooperativa ed il socio stesso secondo i criteri previsti	
	dall'apposito regolamento, i quali in via generale debbono	
	considerare la retribuzione corrisposta ai soci e/o la loro	
	qualifica professionale.	
	TITOLO VII	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 26 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappre-	
	sentati da quote, ciascuna del valore non inferiore ad euro	
	50,00 (cinquanta virgola zero zero) nè superiore ai limiti	
	stabiliti dalla legge; la quota complessiva detenuta da cia-	
	scun socio non può essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluen-	
	ti nel Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttur-	
	azione o il potenziamento aziendale;	
	3) dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipa-	
	zione cooperativa;	
	b. dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	

	cui all'articolo 28 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge o dai patti sociali.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperato-	
	ri nè durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	L'organo amministrativo può ai sensi dell'articolo 2529 c.c.	
	acquistare o rimborsare quote o azioni della società, purchè	
	sussistano le condizioni previste dal secondo comma dell'ar-	
	ticolo 2545-quinquies e l'acquisto o il rimborso è fatto nei	
	limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili	
	risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	Art. 27 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, nè essere cedute con effetto verso la società sen-	
	za l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	

	Il socio che intenda trasferire, anche in parte, la propria	
	quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con	
	lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al po-	
	tenziale acquirente previste nel precedente articolo 7, con-	
	trofirmate per conferma ed accettazione dal potenziale acqui-	
	rente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventua-	
	li dichiarazioni mendaci.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo che concede o ne-	
	ga l'autorizzazione alla cessione deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta,	
	decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria	
	partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requi-	
	siti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministra-	
	tivo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro	
	sessanta giorni al socio interessato.	
	Art. 28 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, da compi-	
	larsi in conformità alle norme di legge.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea	
	dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla	

	chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta	
	giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo com-	
	ma dell'articolo 2364 c.c., segnalate dall'organo amministra-	
	tivo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa,	
	nella nota integrativa al bilancio.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destina-	
	zione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a	
	quella prevista dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo del-	
	la cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.59,	
	nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limi-	
	ti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 31 gen-	
	naio 1992 n.59;	
	d) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovvento-	
	ri e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e	
	secondo le modalità stabiliti dai patti sociali;	
	e) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti	
	ti della mutualità prevalente;	
	f) a riserva straordinaria;	
	g) alla riserva indivisibile di cui all'articolo 12 della	
	legge 16 dicembre 1977 n.904.	
	La ripartizione di ristorni ai sensi del precedente articolo	

	25, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni	
	degli utili di cui alle precedenti lettere a) e b).	
	E' fatto divieto alla cooperativa di remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in	
	misura superiore a due punti rispetto al limite massimo pre-	
	visto per i dividendi.	
	L'organo amministrativo redige il bilancio sociale - da sot-	
	toporre all'approvazione dell'assemblea - ai sensi dell'arti-	
	colo 9, comma 2 del d.lgs.112/2017 secondo le linee guida a-	
	dottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politi-	
	che Sociali e, pertanto, verrà redatto in via facoltativa fi-	
	no all'emanazione delle suddette linee guida.	
	Il bilancio sociale deve essere depositato presso il Registro	
	delle Imprese e pubblicato sul sito internet della cooperati-	
	va.	
	TITOLO VIII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 29 - Assemblea	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante de-	
	liberazione assembleare.	
	L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo	
	anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia.	
	La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi con avviso	
	spedito mediante lettera, ovvero con qualsiasi altro mezzo i-	
	doneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (es.	

	fax, posta elettronica) inviata agli aventi diritto al domi-	
	cilio o recapito risultante dai libri sociali almeno 8 (otto)	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente	
	l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'as-	
	semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-	
	ti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano	
	presenti o informati della riunione tutti gli amministratori,	
	il revisore ed i sindaci effettivi, se nominati, e nessuno si	
	oppone alla trattazione degli argomenti.	
	Se gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati,	
	non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rila-	
	sciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarano di essere informa-	
	ti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di	
	non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 30 - Deliberazioni	
	L'assemblea:	
	1) approva il bilancio e destina i ristorni e gli utili; ap-	
	prova il bilancio sociale redatto ai sensi dell'articolo 9,	
	comma 2 del d.lgs.112/2017 secondo le linee guida adottate	
	con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Socia-	
	li e, pertanto verrà redatto in via facoltativa fino all'ema-	

	nazione delle suddette linee guida;	
	2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri;	
	3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione	
	cooperativa;	
	4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei posses-	
	sori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di at-	
	tuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono	
	state emesse le azioni medesime;	
	5) nomina gli amministratori, procede alla eventuale nomina	
	del revisore, dei sindaci e del presidente del collegio sin-	
	dacale;	
	6) determina la misura dei compensi da corrispondere agli am-	
	ministratori, al revisore ed ai sindaci, se nominati, e deli-	
	bera sulla loro responsabilità;	
	7) delibera le modificazioni dell'atto costitutivo e dei pre-	
	senti patti sociali;	
	8) delibera di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	9) delibera di compiere operazioni che comportano una rile-	
	vante modificazione dei diritti dei soci;	
	10) approva i regolamenti interni;	
	11) nomina i liquidatori e determina i criteri di svolgimento	
	della liquidazione;	
	12) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge, dai presenti patti sociali, nonchè	

	sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla	
	sua approvazione.	
	L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi in-	
	dicati all'articolo 28.	
	L'assemblea, inoltre, può esser convocata tutte le volte che	
	l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano al-	
	meno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano	
	alla loro approvazione facendone domanda scritta agli ammini-	
	stratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve aver luogo senza	
	ritardo o comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.	
	Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubbli-	
	co, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro dei ver-	
	bali assemblee.	
	Art. 31 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-	
	ti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati	
	aventi diritto al voto.	

	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sulla trasformazione del tipo e sulla fusione della società,	
	tanto in prima che in seconda convocazione le deliberazioni	
	devono esser prese con il voto favorevole della maggioranza	
	assoluta dei soci con diritto di voto.	
	Art. 32 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 33 - Voto	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il valore della	
	quota posseduta.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente articolo 19.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è possibile attribuire	
	più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare	
	della quota oppure al numero dei loro membri, in conformità e	
	con i criteri stabiliti da apposito regolamento.	
	I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente all'assemblea possono farsi rappresentare mediante	

	delega scritta che deve esser conservata dalla società, sol-	
	tanto da altro socio avente diritto al voto appartenente alla	
	medesima categoria di socio cooperatore o sovventore e che	
	non sia amministratore, revisore, sindaco o dipendente della	
	società, per come disposto dall'articolo 2372 c.c.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.	
	La delega non può esser rilasciata con il nome del rappresen-	
	tante in bianco.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'im-	
	presa.	
	In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente del-	
	l'assemblea.	
	Art. 34 - Presidenza dell'Assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Am-	
	ministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente: in caso di	
	loro assenza o impedimento, sarà presieduta dalla persona de-	
	signata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio	
	designato nello stesso modo.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-	
	datto da un notaio.	
	Art. 35 - Amministrazione	

	La cooperativa è amministrata da un consiglio di amministra-	
	zione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a	
	sette, eletti dall'assemblea dei soci che ne determina di	
	volta in volta il numero.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche	
	a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di	
	amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori o tra le	
	persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero) euro di capitale sociale è ri-	
	servata la nomina di un terzo dei componenti del consiglio di	
	amministrazione.	
	Gli amministratori restano in carica tre esercizi sociali con	
	scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazio-	
	ne del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, e	
	sono rieleggibili.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della no-	
	mina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi mem-	
	bri il Presidente ed il Vice Presidente.	
	Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua	
	assenza o impedimento.	
	Il Presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	

	Il consiglio di amministrazione delibera in adunanza colle-	
	giale.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo e l'ora della riunione, deve essere inviata a tutti gli	
	amministratori, al revisore ed ai sindaci effettivi, se nomi-	
	nati, mediante lettera, fax, posta elettronica o con qualsia-	
	si altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso	
	di urgenza, in modo che i destinatari ne siano informati al-	
	meno un giorno prima.	
	Il consiglio di amministrazione si raduna presso la sede so-	
	ciale o anche altrove, purchè in Italia.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue delibe-	
	razioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quan-	
	do intervengono tutti i consiglieri in carica, il revisore ed	
	i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di ammini-	
	strazione è necessaria la presenza effettiva della maggioran-	
	za dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità	
	dei voti, prevale il voto del Presidente.	

	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firma-	
	to dal presidente e dal segretario, che dovrà essere tra-	
	scritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	La gestione dell'impresa spetta all'organo amministrativo	
	che, pertanto, è investito di tutti i poteri per l'attuazione	
	dell'oggetto sociale, esclusi solo quelli riservati all'as-	
	semblea dalla legge o dai presenti patti sociali.	
	Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle pro-	
	prie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti,	
	determinando contenuto, limiti e le eventuali modalità di e-	
	sercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2381 c.c., nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci, nè le deci-	
	sioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori, il revisore ed i sindaci, se nominati,	
	relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare rife-	
	rimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mu-	
	tualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per	
	riacquistare il requisito stesso in caso di perdita tempora-	
	nea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima	
	relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni	

	delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	La rappresentanza della cooperativa spetta al Presidente del	
	consiglio di amministrazione ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati, nei limiti delle deleghe conferite.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori Generali, in-	
	stitutori e procuratori speciali.	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione, previa appo-	
	sita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire	
	speciali procure per singoli atti o categorie di atti ad al-	
	tri amministratori oppure ad estranei con l'osservanza delle	
	norme legislative vigenti al riguardo.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dal-	
	l'art. 2386 del codice civile, purchè la maggioranza sia sem-	
	pre costituita da amministratori nominati dall'assemblea.	
	Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla	
	prossima assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea per la sostituzione dei mancanti.	
	Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori,	
	l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere	

	convocata d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato,	
	che può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria ammini-	
	strazione.	
	In caso di mancanza dell'organo di controllo il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in	
	carica fino alla sostituzione.	
	Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti agli Ammi-	
	nistratori ed ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.	
	La remunerazione degli amministratori investiti di particola-	
	ri cariche in conformità dei presenti patti sociali è stabi-	
	lita dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del-	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	Art. 36 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge o qualora comun-	
	que i soci volessero scegliere di avere tale organo, l'assem-	
	blea procede alla nomina dell'organo di controllo - costitui-	
	to da un Sindaco Unico o dal Collegio Sindacale - che svol-	
	gerà sia il controllo di gestione, sia la revisione legale	
	dei conti.	
	Il Sindaco Unico deve avere i requisiti richiesti dalla nor-	
	mativa vigente al momento della nomina, resta in carica tre	
	anni e scade alla data dell'assemblea convocata per l'appro-	
	vazione del bilancio relativo al terzo esercizio della cari-	
	ca, è rieleggibile.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di control-	

	lo ad un organo collegiale, l'assemblea procede alla nomina	
	del Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e	
	due supplenti aventi i requisiti richiesti dalla normativa	
	vigente al momento della nomina.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'assem-	
	blea.	
	Ai soci sovventori che abbiano sottoscritto più di 10.000,00	
	(diecimila virgola zero zero) euro di capitale sociale è ri-	
	servata la nomina di un terzo dei componenti il Collegio Sin-	
	dacale.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assem-	
	blea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata	
	del loro ufficio.	
	Il Sindaco Unico o il Collegio Sindacale, se nominati, eser-	
	citano anche il controllo contabile.	
	Qualora, in alternativa all'organo sindacale e fuori dai casi	
	di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il con-	
	trollo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto nel	
	Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di Revisore, e se nomina-	
	to decade dall'incarico, chi si trova nelle condizioni previ-	

	ste dall'art. 2409 quinquies cod. civ.	
	La retribuzione del revisore è determinata dall'assemblea al-	
	l'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo	
	ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con	
	deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di	
	revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sen-	
	tito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.	
	civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art.	
	2409-sexies cod. civ.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 37 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 38 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale detenuto dai sovventori e	
	dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa per	

	l'intero valore nominale eventualmente rivalutato;	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	28 lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art.11 della legge 31.01.92 n.59.	
	Pertanto i soci sovventori ed i possessori di azioni di par-	
	tecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rim-	
	borso del capitale per l'intero valore nominale, più eventua-	
	li dividendi eventualmente maturati e quote parte di riserve	
	anche da sovrapprezzo.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 39 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa,	
	l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	richiamati dai presenti patti sociali ovvero dalla normativa	
	vigente, o altri che riterrà opportuni sottoponendoli succes-	
	sivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze	
	previste per le modifiche dei patti sociali.	
	Art. 40 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota di utili annuali ai fondi mutua-	

59 di 60

(PER DOMANDA / DENUNCE CON FIRME AUTOGRAFE)

PRATICA _____ UTENTE GLTPUHPF503524 02/09/2020

	COGNOME	NOME	FIRMA
1.	<u>PARZIO</u>	<u>GRANILLE</u>	<u>Granille Parzio</u>
2.	_____	_____	_____
3.	_____	_____	_____
4.	_____	_____	_____
5.	_____	_____	_____
6.	_____	_____	_____
7.	_____	_____	_____
8.	_____	_____	_____

(SPAZIO PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDENTITA' DEL/DEI FIRMATARIO/I)

1.	<u>Nata e Laurea Terza (02) il 21/02/1977 ed 15' anziano.</u>	
3.	_____	4. _____
5.	_____	6. _____
7.	_____	8. _____

DATA 03/09/2020 -

Firma e qualifica dell'accertante

IN MANCANZA DELL'ACCERTAMENTO E' NECESSARIO ALLEGARE COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA' VALIDO DI CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE HANNO APPOSTO LA FIRMA AUTOGRAFA

